

Codice A1814B

D.D. 19 agosto 2024, n. 1694

**Autorizzazione idraulica, (PI 1548 R. Bizara o San Martino) per la realizzazione di lavori di "intervento riduzione del rischio idrogeologico con sistemazione ed adeguamento degli attraversamenti sul Rio San Martino", in comune di Odalengo Piccolo (AL).Finanziamento L. 145/2018- Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.05.2023, CUP: F97H22000450001...**



**ATTO DD 1694/A1814B/2024**

**DEL 19/08/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica, (PI 1548 R. Bizara o San Martino) per la realizzazione di lavori di “intervento riduzione del rischio idrogeologico con sistemazione ed adeguamento degli attraversamenti sul Rio San Martino”, in comune di Odalengo Piccolo (AL).Finanziamento L. 145/2018- Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.05.2023, CUP: F97H22000450001. Richiedente:Comune di Odalengo Piccolo (AL).

Il Comune di Odalengo Piccolo, Piazza Piazza Piemonte n.1, Codice Fiscale/Partita IVA 00447810060 e pec odalengopiccolo@pec.comune.odalengopiccolo.al.it, con assunta a prot. n. 025261 del 21/05/2024, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico con sistemazione ed adeguamento degli attraversamenti sul Rio San Martino, ricadente in territorio comunale di Odalengo Piccolo (AL).

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano il corso d’acqua pubblico denominato R. Bizara o San Martino, rubricato al n. .d’ordine 228 di cui al R.D. 1775/1933, si rende necessario procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904.

Gli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui all’oggetto, a firma Ing. Fabio Olivero (ordine ingegneri di Alessandria), sono costituiti per quanto d’interesse, da n° 6 tavole grafiche, da relazione generale, documentazione fotografica e cronoprogramma, in base ai quali è previsto sul tratto di rio ricompreso tra l’attraversamento di via Serra (sc per Villadeati) ed il confine comunale a sud-est di circa 1920 m, la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica e pulizia delle sponde e dell’alveo, con decespugliamento, rimozione del materiale legnoso con asportazione delle ramaglie e dei tronchi secchi presenti e degli alberi in equilibrio precario che riducono l’officiosità idraulica del corso d’acqua su entrambe le sponde, e risagomatura d’alveo da eseguirsi mediante scavo in alveo per lo sgombero di materiale depositato e sedimenti con una movimentazione di circa 200 mc., in comune di Odalengo Piccolo (AL).

Il progetto prevede altresì interventi (ricalibratura, difese, attraversamenti..) sul tratto di rio a monte dell'attraversamento di strada Serra, ove però il rio non risulta più pubblico e quindi non soggetto alla competenza di questo settore.

Il Comune di Odalengo Piccolo ha approvato il progetto fattibilità tecnico economica dei lavori con DGC n. 14 del 10/04/2024.

Dato atto che la richiesta di autorizzazione idraulica è stata avanzata da parte di un Ente Locale per la realizzazione di un' intervento pubblico, non è stata esperita la fase di pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Dato atto che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione ne pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato e con ogni evidenza progettuale, i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 e si ritengono ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerenti il mantenimento dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua della sponda destra;
2. il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde prevalentemente a valle della zona d'intervento;
3. risultando la zona d'intervento ricadente in zona 3 della "carta regionale del litoide di fiume" di cui alla D.G.R. n. 21-1004 del 09.02.2015, il materiale di scavo di valore nullo oggetto di movimentazione dovrà essere conferito a discarica o in alternativa utilizzato esclusivamente per la colmataura delle erosioni localizzate lungo le sponde e di depressioni di alveo entro i limiti demaniali del rio;
4. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla L.R. n. 4 del 10.02.2009 e dal Regolamento di attuazione n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2003, in particolare:
  - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle

sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, c. 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);

- nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 c. 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;

5. le operazioni di taglio dovranno essere effettuate nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale (dal 31 marzo al 15 giugno) di cui all'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.;
6. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
7. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua anche del materiale cippato/triturato;
8. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
9. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001);
- la L.R. 12 del 18/5/2004;
- il regolamento regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, Odalengo Piccolo (AL), Piazza Piemote 1, ad eseguire lavori di riordino idraulico del rio Bizara o San Martino, nel tratto di circa 1920 m ricompreso tra l'attraversamento di via Serra (sc per Villadeati) ed il confine comunale a sud-est, nel comune di Odalengo Piccolo (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. i lavori in alveo dovranno essere fermati nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. l'eventuale messa a secco dell'alveo, secondo le fasi di cantiere, per la realizzazione dell'intervento dovrà essere effettuata compatibilmente con le portate caratteristiche e valutata in relazione a specifici tempi di ritorno associati alla durata della cantierizzazione;
6. gli interventi devono essere realizzati in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
7. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
8. le piste di discesa in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti ad eccezione dei tratti di sponda contemplati in progetto;
9. il taglio delle essenze arboree, se presenti in sponda attiva, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
10. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei

lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo p.e.c. all'indirizzo tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
13. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del rio Bizara o San Martino, come stabilito al punto n) della "*Tabella canonica di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche*", Tabella A allegata alla L.R. 17 del 12.08.2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli

organi giurisdizionali competenti.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**

Patrizia Buzzi

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**

Firmato digitalmente da Davide Mussa